



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

ORDINANZA DEL SINDACO
DEL 31-05-2021 [N.2](#)

Oggetto: **DIVIETO DI FUMARE NEI PARCHI PUBBLICI**

IL SINDACO

Premesso che:

- secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il fumo di tabacco è uno dei più gravi problemi di salute pubblica nel mondo: in Europa, il fumo uccide ogni anno circa 700.000 persone, il che rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per la salute; milioni di cittadini dell'UE soffrono di malattie correlate al fumo, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie; circa il 50% dei fumatori muore in media 14 anni prima e chi fuma è affetto per più anni da condizioni precarie di salute;
- la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio afferma che :”Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbilità e disabilità”;
- anche il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute, che colpisce una gran parte della popolazione, nonché un fenomeno preoccupante, in considerazione dell'ampio numero di persone che vi sono esposte;
- in occasione della “Giornata mondiale senza tabacco”, fissata in data 31 maggio, la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 3 Serenissima ha promosso l'iniziativa “*Spazi aperti liberi dal fumo. Qui respiri sano*”;
- l'amministrazione comunale ha coinvolto gli alunni delle classi della scuola secondaria di 1° grado “Dogliotti” dell'Istituto Comprensivo “A. Moro” di Campagna Lupia nella individuazione dei luoghi in cui vietare il fumo già a partire dal 2021;
- l'esito del questionario compilato dagli alunni ha identificato i parchi pubblici come primo luogo assoluto dove applicare il divieto di fumo (102 preferenze su un totale di 228 questionari compilati);

Considerato che:

- l'intervento degli alunni è risultato indispensabile per avviare i primi passi finalizzati a promuovere una cultura del benessere e per contrastare in modo efficace l'avvio di pericolose abitudini; la scuola già fornisce le informazioni e aiuta i giovani a sviluppare le abilità per saper difendersi dalle pressioni sociali ad iniziare a fumare avendo coscienza dei danni, sapendo rifiutare l'offerta, sapendo scegliere sani stili di vita. Le politiche per la promozione del divieto di fumo vanno considerate pertanto non come semplice strumento di disciplina e di proibizione, ma come un'occasione da non perdere per una riflessione sul rispetto di sé e degli altri, fornendo il punto di partenza di più complessi interventi educativi e culturali di promozione della salute in cui sanità e scuola interagiscono per il conseguimento di un obiettivo comune: una cultura della salute;
- la legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori (L. 584/1975, L. 3/2003, L. 6/2016), che pure ha introdotto divieti sempre più stringenti di fumare in tutti i locali chiusi di uso pubblico, presenta una lacuna per quanto riguarda il divieto di fumo nelle aree all'aperto, in particolare nelle aree destinate al gioco dei bambini site nei parchi e nei giardini pubblici;
- sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei cittadini sul fatto che nelle aree destinate al gioco dei bambini è uso frequente degli adulti di fumare anche in presenza di minori, costituendo così oltre al danno da fumo passivo anche un cattivo esempio per i minori stessi;
- si rende necessario tutelare la salute dei bambini istituendo il divieto di fumo nelle aree suddette, con la specificazione che tale divieto riguarda ambiti territoriali circoscritti e delimitati ed è quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;
- dato atto che dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 si evince che, ovi si profili un contrasto tra il diritto di tutela della salute (a maggior ragione se riferita a minori) costituzionalmente protetto ed i liberi comportamenti, che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve darsi la prevalenza al primo;

Richiamata inoltre la Legge 16/01/2003 n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori", ed in particolare l'art 51 comma 1bis che norma il divieto di fumo estendendolo anche "alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione" al fine di garantire una maggiore tutela della salute dei giovani e dei bambini;

Dato atto che l'art 3 comma 1 lett d) del DPCM 14/12/1995 dispone che "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati nella L. 11/11/1975 n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti";

Ritenuto quindi necessario:

- recepire le istanze degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Campagna Lupia;
- promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini;
- imporre a tale scopo il divieto di fumare, finalizzato a migliorare la vivibilità e a salvaguardare il diritto alla salute, anche negli spazi aperti prima citati, fatte salve le eventuali isole fumatori, da segnalare con apposita cartellonistica;
- far installare nelle predette aree la segnaletica "divieto di fumo";

Atteso che il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 584/1975 e s.m.i.;
- l'art 51 della Legge n. 3/2003;
- gli artt n. 7 bis e n. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini siti nei parchi e giardini pubblici.
2. All'ingresso o in altra posizione ben visibile delle aree suddette dovrà essere posizionato l'avviso di divieto di fumo mediante cartelli da installarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Avverte che, fatta salva la violazione delle norme penali, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, a norma dell'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 869/1981.

Le Forze di Polizia sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

Dispone che la presente ordinanza:

- entri in vigore dal 03.06.2021;
- sia pubblicata all'Albo pretorio online e ne sia data notizia mediante affissione nei luoghi pubblici e pubblicazione sul sito web istituzionale;
- venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza al Settore LLPP dell'Ente, alla Prefettura UTG di Venezia, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Campagna Lupia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR per il Veneto, entro 60 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO

NATIN ALBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)